COMUNE DI TERNI

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VAS
ART. 239 L.R. 1/2015

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER L'ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
ART. 9 COMMA 1 L.R. 12/2010

VARIANTE URBANISTICA PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI ANNESSI AGRICOLI ED EDIFICI ESISTENTI DESTINATI ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA D'IMPRESA AGRICOLA IN. LOCALITÀ TORRE ORSINA IN STRADA SANTA MARIA IN VALLE IN COMUNE DI TERNI

INDICE

1. Premessa
   - 1.1 –La Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
   - 1.2 –Il Rapporto Ambientale Preliminare
2. Caratteristiche della Variante al PRG –Parte Strutturale e operativa
   - 2.1 –Cartografie e Documentazione Fotografica
   - 2.2 –Piani e/o programmi subordinati
   - 2.3 –Piani o programmi influenzati dalla variante (Coerenza interna ed esterna della variante)
   - 2.4 –Considerazioni ambientali per lo sviluppo sostenibile
   - 2.5 –Problematiche ambientali pertinenti alla variante
   - 2.6 –Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente
3. Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate
   - 3.1 –Tipologia degli impatti
   - 3.2 –Carattere cumulativo degli impatti
   - 3.3 –Rischi per la salute umana e per l'ambiente
   - 3.4 –Area geografica e popolazione potenzialmente interessata
   - 3.5 –Valore e vulnerabilità dell'area
   - 3.6 –Impatti su aree e paesaggi protetti
4. Conclusioni

1. Premessa

L'oggetto della presente valutazione è una richiesta di variante inerente l'azzonamento di P.R.G. del Comune di Terni vigente, e cioè nello specifico:

per la part.247 l'azzonamento da E7 a E1 cosi come le finitime particelle

per la part.528 la riduzione e ridefinizione sempre da E7 a E1 .

Tale variante risulta necessaria al fine di allineare una situazione di fatto con quanto risulta nella zonizzazione del PRG. Infatti sin dalla sua costituzione l'area individuata nella mappa non aveva le caratteristiche di area E7. Quindi si rende necessaria la modifica proposta per consentire l'istanza di " ristrutturazione urbanistica" degli immobili presenti per la realizzazione di un annesso agricolo senza compromettere la salvaguardia della vegetazione presente in sito.

La variante afferisce allo strumento urbanistico comunale vigente costituito da un Piano Regolatore Generale – Parte strutturale e operativa, adeguato al PTCP, che è stato approvato ai sensi della L.R. 31/97
La Variante del piano in oggetto rientra tra quelle la cui adozione e approvazione è disciplinata dagli art. 32 e 239 della L.R. n. 1/2015.

La procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS) di cui al presente Rapporto è definita dagli artt. 3 e 9 della L.R. n. 12/2010 e dalle "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS" contenute nella D.G.R. n. 233 del 13/03/2018 – Verifica di Assoggettabilità.

1.1 – La Procedura di Valutazione Ambientale Strategica

La regione Umbria ha disciplinato con la L.R. n. 12 del 26 febbraio 2010 le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in attuazione della Direttiva europea 2001/42/CE e in conformità alle leggi e decreti nazionali di recepimento.

L'intento è quello di agevolare e sistematizzare le procedure di valutazione di sostenibilità ambientale di piani e programmi urbanistici (VAS) e di progetti (VIA).

In seguito alle leggi di semplificazione amministrativa regionale, quali la L.R. 8/2011 e 7/2012, la Regione Umbria ha emanato la D.G.R. n. 423 del 13 maggio 2013; il tutto è stato recepito e precisato ulteriormente in seno al testo Unico sul governo del territorio, la L.R. n. 1/2015, al Capo III, articoli dal 239 al 242 ed infine è stata emanata la D.G.R. 233 del 13/03/2018 con la quale è stata specificata e dettagliava ulteriormente la materia.

Nel caso in questione la procedura di VAS rientra appunto in quanto disciplinato dagli artt. 32 e 239 della citata L.R. 1/2015, in ragione dei quali la Valutazione si estrinseca nella predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali si specifica che l'Autorità procedente è il Comune di Terni - Ufficio SUAPE mentre l'Autorità competente è Sempre il Comune di Terni – Ufficio VAS.

1.2 Il Rapporto Ambientale Preliminare

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene:

- una descrizione della Variante al piano di lottizzazione;
- le informazioni necessarie alla verifica degli impatti sull'ambiente derivanti dalla attuazione della Variante in questione;
- le conclusioni di valutazione sulla significatività di tali impatti.

Il tutto è redatto secondo i riferimenti e i criteri definiti nell'Allegato I – Parte II D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. Caratteristiche della Variante al PRG –Parte Strutturale e operativa

Come già specificato in premessa si ribadisce che la Variante è relativa ad un'area sita in località Torre Orsina in Strada Santa Maria in Valle.
La variante prevede:

- per la part.247 l'azzonamento da E7 a E1 cosi come le finitime particelle;
- per la part.528 la riduzione e ridefinizione della classificazione della zona, sempre da E7 a E1 .

Tale variante è sostanzialmente prevista al fine di consentire l'istanza di " ristrutturazione urbanistica" degli immobili presenti per la realizzazione di un annesso agricolo .

Inquadramento:
le aree e gli immobili in essa ricadenti, oggetto di richiesta di Variante Urbanistica, , sono siti in località Torre Orsina in Strada Santa Maria in Valle, e sono identificati Catastalmente al **foglio n°148 part.lla 247 sub 1-2-3 e part.528**; altre finitime particelle nn. 11-12-249-530 e fog.95 part.171 .fanno parte della proprietà della stessa azienda agricola.
Le stesse, sono di proprietà della Sig.ra Elena Bassetto, residente a Mezzago (Mb) in Via San Francesco,26 BSSLNE67S46F205L, richiedente dell'istanza in oggetto e a sua volta affittuaria alla Soc. Agricola Santa Maria della Fonte srl con sede in Voc. Santa Maria in Valle,3 05100 Terni p.i. 015331610556. (co-richiedente dell'istanza)
Urbanisticamente le aree sono disciplinate nell'azzonamento di **P.R.G.** come **E1** ed **E7** (aree rurali art. 109 delle N.T.A. di prg); e sono investite nella Carta dei Vincoli Ambientali come Z.P.S. nonché al vincolo di tutela indiretta del **Parco Fluviale del Nera** (Direttiva CEE 79/409 Z.P.S. art. 13 L.R. 27/2000) . *zonizzata come "Area di protezione agricola"* **C1 (art 11 delle N.T.A. del Piano "Parco fluviale del Nera").**

Descrizione del luogo d'intervento:

L'area interessata, come si evince dalla documentazione prodotta negli elaborati allegati, è posizionata lungo la stradina Comunale di Santa Maria in Valle costituisce parte del fondovalle dei due costoni collinari su cui sorgono gli insediamenti di Torre Orsina a est e Collestatte a ovest; fondovalle che si apre perpendicolarmente sulla principale "Valnerina", naturale solco morfologico di scorrimento del Fiume Nera. Morfologicamente l'area presenta un andamento inclinato verso sud e trasversalmente in parte pianeggiante, il terreno di origine alluvionale e ben drenato presenta a monte della proprietà un costante e naturale approvvigionamento di acqua naturale dovuto dalla presenza di falde acquifere superficiali. Lungo i confini posti a est e a ovest dell'area sono presenti dei filari arborei naturali di querce , roverelle ed altre essenze arboree tipiche del luogo.

Suddette caratteristiche unitamente ad un microclima particolare, dettato dalla morfologia collinare sopra descritta, che ripara la zona dai venti freddi dominanti nella stagione invernale e consente un ombreggiatura nel periodo estivo, consente l'idonea utilizzazione del terreno per l'impianto di "elicicoltura" avviato dalla proprietà.

Il succitato allevamento, risulta compatibile alle caratteristiche del luogo sia paesaggisticamente e sia sotto il profilo agricolo-colturale e non altera e/o deturpa i caratteri ambientali vegetativi e connotativi del sito, inoltre non prevede la rimozione e/o riduzione dei filari arborei esistenti così come riportato all'art.109 delle N.T.A. di P.R.G.

Gli edifici oggetto d'intervento di ristrutturazione edilizia sono posti su di un pianoro inserito nel sottocosta della strada comunale di Santa Maria in Valle (ex strada dei forestieri). Detto pianoro, identificato sostanzialmente nella part.247, come si evince dal rilievo dell'area e dalla documentazione fotografica, degrada morbidamente verso sudest lungo l'asse viario mentre trasversalmente lungo l'asse nord.est-sud.ovest presenta un salto di quota netto di circa 4 mt a modo di "zoccolo" quasi a coincidere con i limite tra le particelle 247 e 530.

Area oggetto di Variante Urbanistica e Legittimazione degli edifici esistenti e modalità d'intervento:

L'area è individuata catastalmente al foglio 148 part. 247 e part.528.

Gli edifici esistenti nella part.247 sono individuati graficamente nella planimetria allegata con le numerazione nn° 1-2-3-4-5.

Sotto il profilo autorizzativo gli stessi sono così leggittimati:

l'abitazione principale **n°1** è legittimata dal titolo edilizio "Licenza Edilizia prot.n° 19399 del 19 Sett. 1962 mentre gli altri corpi di fabbrica **nn°2-3-4-5** come annessi/pertinenze, sono legittimati ai sensi dell'**art.22 del R.R.n°2/2015.**

Individuabili appunto complessivamente nella planimetria allegata con la numerazione **nn°1-2-3-4-5**.,tutti comunque erano esistenti ed erano già riportati nella mappa d'impianto catastale del 1942, elaborata questa sulla base della aereofotogrammetria del 1941 eseguita dall'allora omonima soc .ALA di Firenze, incaricata dall'allora Governo Italiano di predisporre le basi per la redazione delle mappe catastali del Centro Italia, tale documentazione allegata è depositata presso *l'Archivio di Stato di Terni –Catasto- busta FotoPR.ti41-foto584* ed è riportata nelle tavole di progetto allegate alla presente.

Come si può notare nella mappa d'impianto, il corpo di fabbrica principale, a pianta quadrata, riporta lateralmente l'annesso identificato con il **n°2**. Nella stessa planimetria sono individuabili inequivocabilmente i corpi **n°3** e **n°4**. Per quanto riguarda l'edificio **n° 5** questo è legittimato con la Licenzia di Costruzione rilasciata dal Comune di Terni, sempre al primo proprietario, in data 23/11/1942 prot.27522.

Categorie d'intervento attualmente consentite :

Urbanisticamente le aree sono disciplinate nell'azzonamento di **P.R.G.** come **E7** (aree rurali art. 109 delle N.T.A. di prg); e sono investite nella Carta dei Vincoli Ambientali come Z.P.S. e al vincolo di tutela indiretta del **Parco Fluviale del Nera** (Direttiva CEE 79/409 Z.P.S. art. 13 L.R. 27/2000) . *zonizzata come "Area di protezione agricola"* **C1 (art 11 delle N.T.A. del Piano "Parco fluviale del Nera").**

Interventi consentiti:

- Nell'ambito dell'azzonamento **E7 di P.R.G.** sono ammessi gli interventi edilizi sugli edifici esistenti di cui all'art.11 delle N.T.A. di P.R.G. e cioè ai sensi della L.R. 1/2004 dalla lett. a) alla lett.d) *esclusa la Ristrutturazione Urbanistica*
- nell'ambito dell'azzonamento **C1 art 11 delle N.T.A. del Piano "Parco fluviale del Nera"**sono ammessi tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti di cui all'art.35 della L.R. 11/2005 e cioe dal c.1 *"manutenzione ordinaria"* al c.11 compresa la *"ristrutturazione urbanistica"*

Necessità della proprietà di Attività Edilizie ai fini Aziendali :

L'Azienda agricola ha la necessità per la propria attività agricola in essere, e per il suo sviluppo futuro, della costruzione di un annesso agricolo sia per la rimessa dei mezzi agricoli sia per lo stoccaggio/lavorazione e promozione dei prodotti silvo pastorali di elicicoltura di cui alla L.R. 16/2014.

A tal fine, la proprietà, vista l'impossibilità della realizzazione di nuove costruzioni ai sensi dell'**art 11 zone C delle N.T.A. del Piano "Parco fluviale del Nera", prevede per la realizzazione di un Annesso Agricolo la ristrutturazione delle pertinenze agricole esistenti (nn°2-3-4-5) mediante:**

- "l'intervento di ristrutturazione urbanistica" con la demolizione degli edifici esistenti e la ricostruzione di un nuovo organismo edilizio con la medesima superficie utile coperta (SUC) più l'ampliamento consentito ai sensi dall'art.78 della L.R. 1/2015.
- L'accorpamento degli edifici esistenti della medesima proprietà fondiaria e la loro ricostruzione anche in sito diverso ai sensi Art. 91 c.12 della L.R. n°1/2015
- La ricostruzione in sito diverso degli edifici rurali esistenti da parte dell'impresa agricola ai sensi art.91.c.7 e 78 della L.R. n°1/2015 e ai sensi dell'art.100 delle NTA di P.R.G.

Proposta di Variante Urbanistica

Sulla scorta della suddetta necessità aziendale,

- vista la legittimazione degli immobili di proprietà esistenti sulla part.247;
- visto che l'unico procedimento edilizio consentito volto al "recupero e riqualificazione" di manufatti rurali dismessi sparsi nel territorio agricolo, e il loro accorpamento, risulta essere la "ristrutturazione urbanistica";
- vista la *carenza previsionale* urbanistica vigente della Zona E7 di P.R.G. la quale non consente il presente caso;
- vista la "ristrutturazione *Urbanistica"* degli immobili esistenti;
- vista la previsione d'intervento della zona C1 del Piano "Parco fluviale del Nera"la quale invece consente la "ristrutturazione *Urbanistica"* degli immobili esistenti;
- vista l'incongruenza dei due precedenti punti;
- vista la reale inesistenza della presenza di "vegetazione ripariale e di filari arborei" nelle suddette particelle ed in particolare a ridosso degli immobili esistenti la quale comporterebbe solo l'azzonamento E1 di Prg e non l'attuale E7;
- visto che la volontà degli interventi di "recupero e riqualificazione" dei manufatti rurali dismessi sparsi nel territorio agricolo per un loro riuso, costituiscono la componente primaria della politica urbanistico-edilizia sia del Piano Regolatore, sia del Piano del Parco Fluviale del Nera che del Piano di sviluppo Rurale della Regione.

Per quanto sopra esposto la suddetta soc. agricola per le particelle suddette Chiede la Variante Urbanistica dell'azzonamento di P.R.G. vigente, e cioè nello specifico :

- **per la part.247 l'azzonamento da E7 a E1 cosi come le finitime particelle**
- **per la part.528 la riduzione e ridefinizione sempre da E7 a E1 .**

Tale variante al fine di consentire l'istanza di " ristrutturazione urbanistica" degli immobili presenti per la realizzazione di un annesso agricolo .

Compatibilità dell'intervento ai vincoli ambientali e urbanistici:

Sotto il profilo costruttivo e architettonico, l'edificio oggetto di richiesta si configurerà, nella sua sagoma, in forma semplice e con caratteri identitari tradizionali, tali da far integrare l'intervento il più possibile all'ambiente circostante sotto ogni profilo architettonico e ambientale.

Il manufatto, comunque, pur essendo una struttura di supporto all'attività agricola, , evidenzierà una sua qualità costruttiva e architettonica sobria e non impattante, coerente per un inserimento di qualità nell'ambiente rurale.
Sarà ubicato in prossimità degli edifici oggetto di ristrutturazione, in una posizione tale da non inficiare l'impianto di "elicicoltura"esistente, e sarà posizionato secondo le isostasie naturali del terreno ed incastonato nel suo piano interrato nello zoccolo esistente del salto di quota del terreno, in modo tale da non impattare con l'andamento naturale del terreno e inserirsi coerentemente nella qualità dell'ambiente rurale, mantenendo la completezza della fisionomia del terreno .
L'opera si integrerà sostanzialmente nel profilo e nella morfologia del terreno naturale, e una serie di sistemazioni esterne cosi come previsto **dall'art.5 dell'Allegato 1 del R.E:** mitigheranno le opere di sbancamento del suolo.
Si evidenzia inoltre che inserimento del corpo di fabbrica richiesto non altererà i coni visuali sia dei percorsi antropizzati (strade e sentieri) che naturali, le relazioni visive panoramiche ambientali del sito, e non altereranno e non ridurranno le capacità di coltivazione della rata del terreno, avendo appunto evitato la frammentazione dell'unitarietà della proprietà.
L'intervento edilizio auspicabile non costituirà una barriera al naturale flusso di scorrimento delle acque meteoriche né quelle di falda , cosi come previsto dalle N.T.A. del Piano del Parco.
L'ubicazione dell'immobile, in conclusione oltre a quanto sopra già esposto, risulterà ben inserito avendo escluso ogni obliterazione dei coni visuali, ogni frammentazione dell'unitarietà dell'area, e sarà rispettoso e adeguato nel suo posizionamento dei tracciati stradali esistenti .

Obblighi del richiedente dell'istanza di variante urbanistica nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il richiedente in fase di presentazione d'istanza per la trasformazione degli immobili si impegna con apposito atto unilaterale d'obbligo a cedere alla P.A. una fascia rispetto di terreno di mt 1.0 lungo la via Comunale al fine di consentire l'allargamento della stessa attualmente di limitata carreggiata. Tale fascia posta lungo il confine nord delle rate di terreno sarà delimitato a ovest dal confine dell'abitazione principale esistente ed a est sino al limite di proprietà.

2.1 – Cartografie

Di seguito sono riportati gli elaborati utili all'individuazione territoriale e documentazione fotografica delle aree sopra definite.

Ortofoto del sito interessato dalla variante

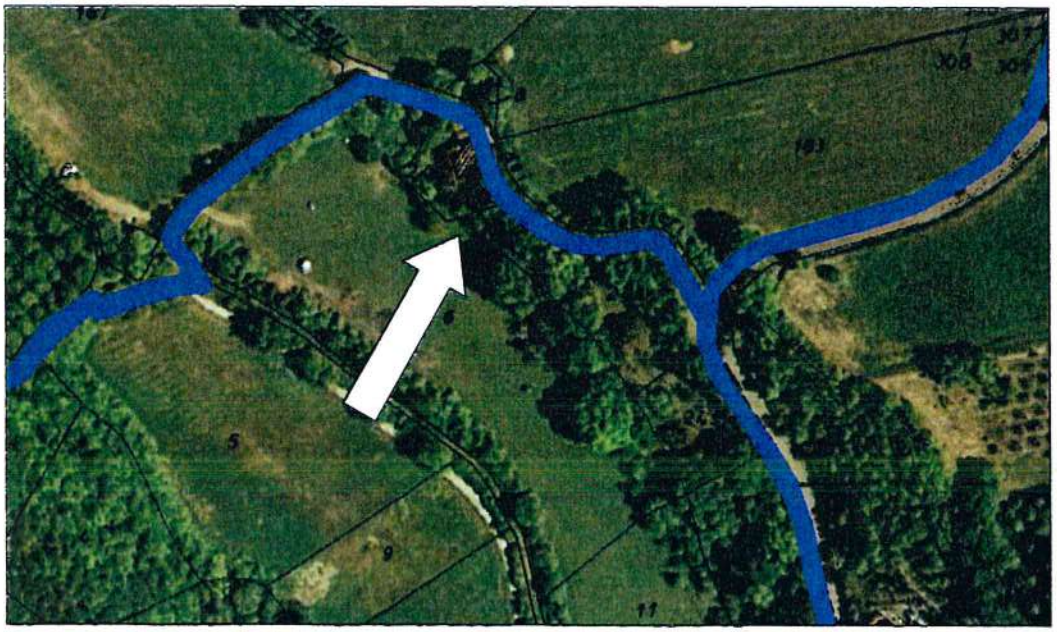

Individuazione dell'area di intervento su base CTR

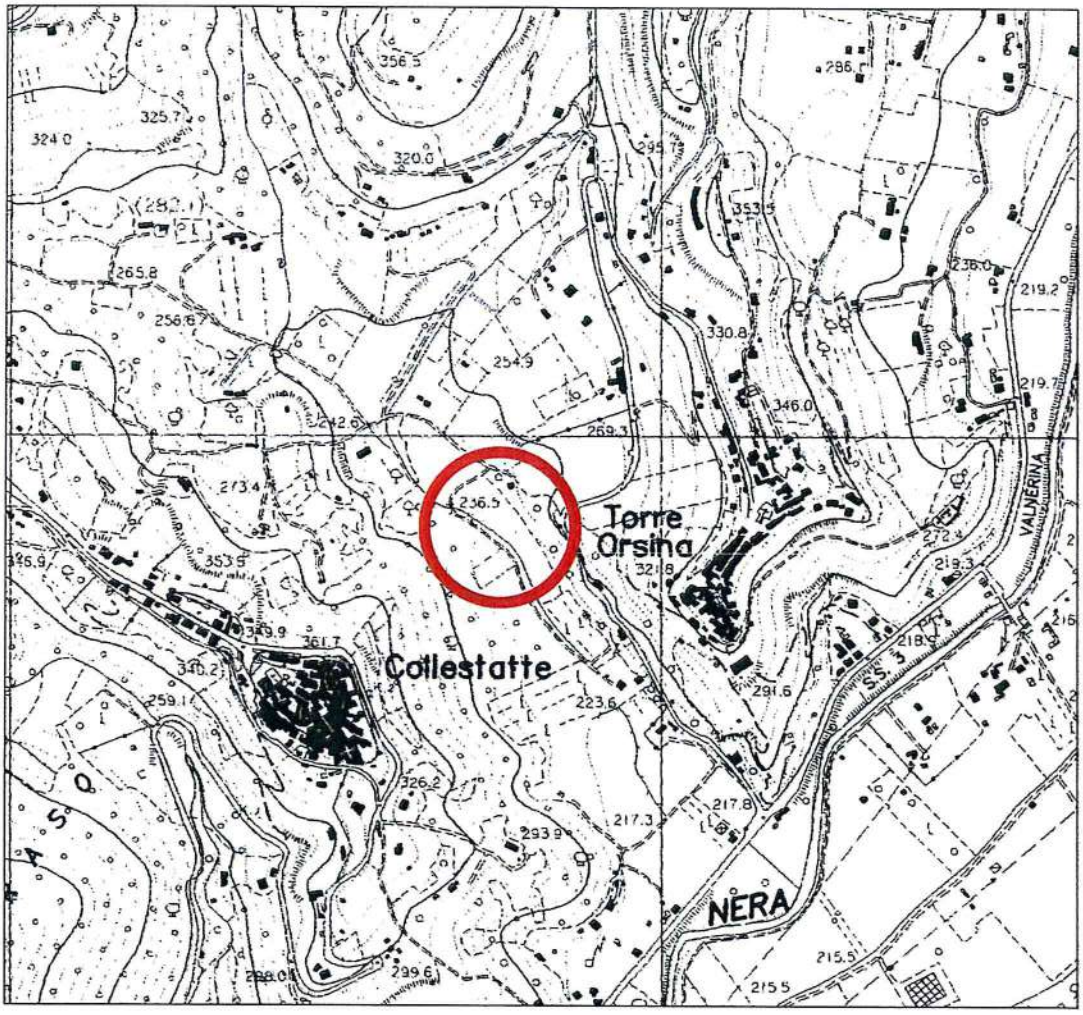

PRG STRUTTURALE VIGENTE

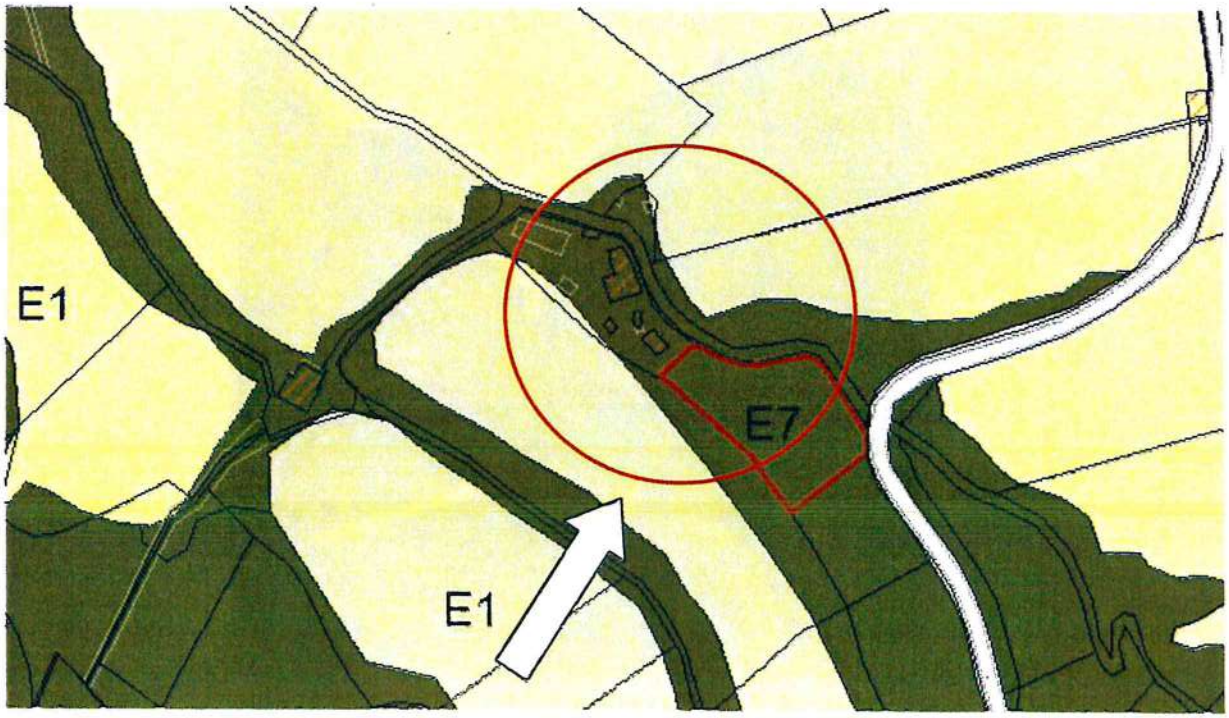

Piano regolatore Generale (parte strutturale) VARIANTE

RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA DELL'AREA D'INTERVENTO delle part.lle nn°247 - 528

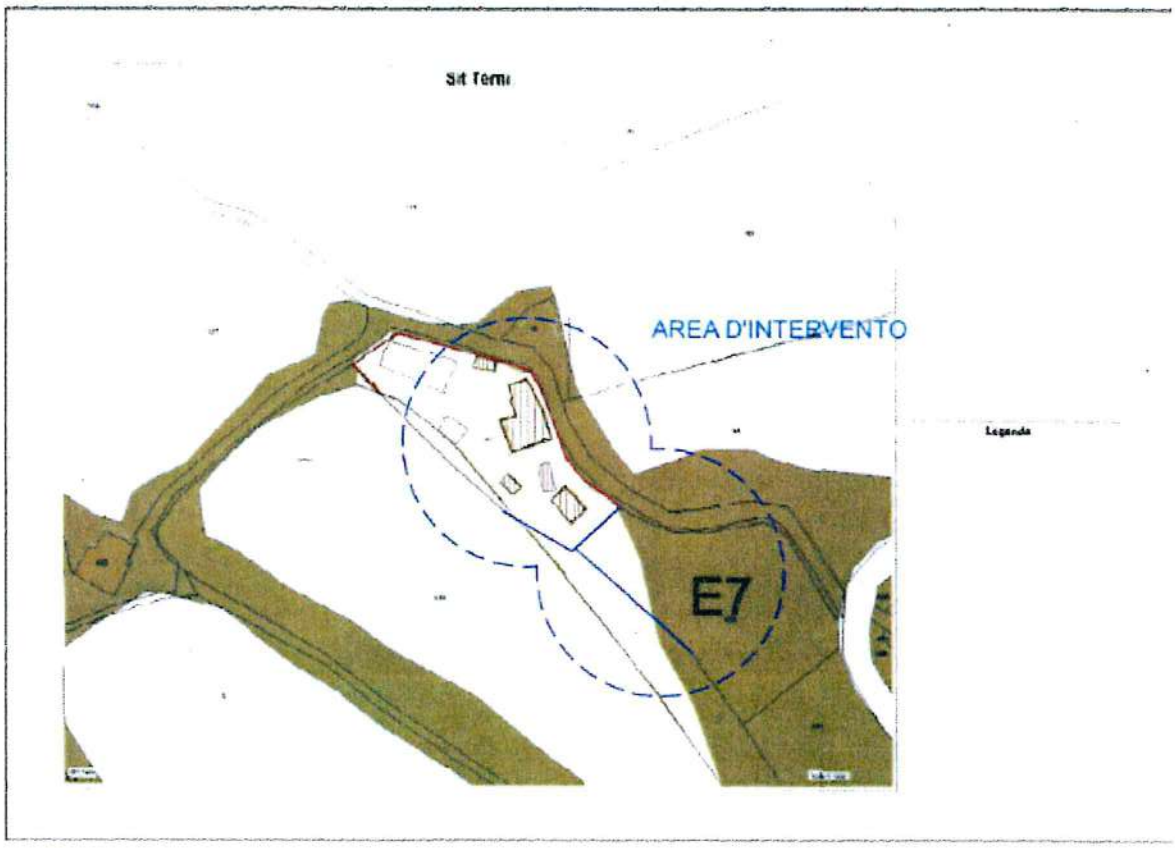

Unità di paesaggio del PTCP della Provincia di Terni

Il PTCP inserisce l'area in oggetto all'interno dell'Unità di paesaggio 1**Ca**

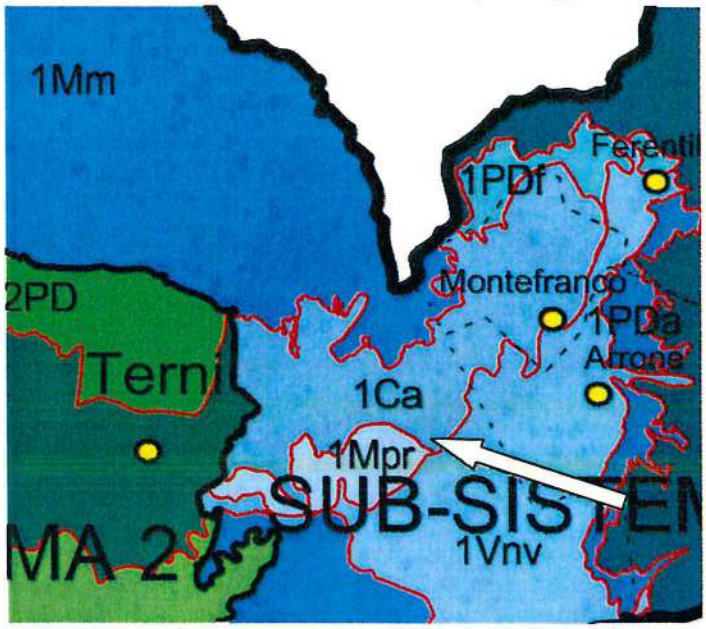

Zonizzazione acustica

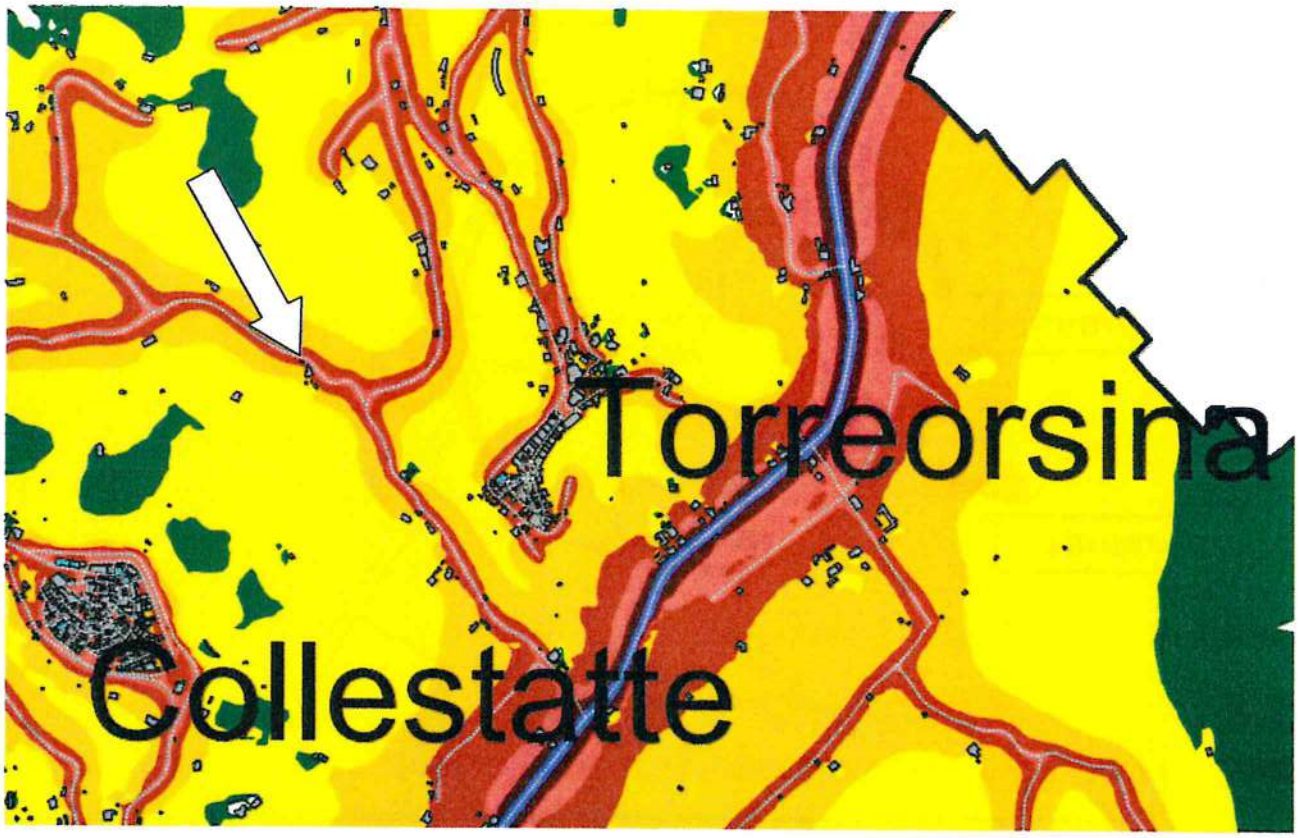

Mappatura Acustica Strategica
dell'Agglomerato Urbano di Terni
IT_a_ag00040
Regione Umbria

Isolivello Lden

Tutte le Sorgenti

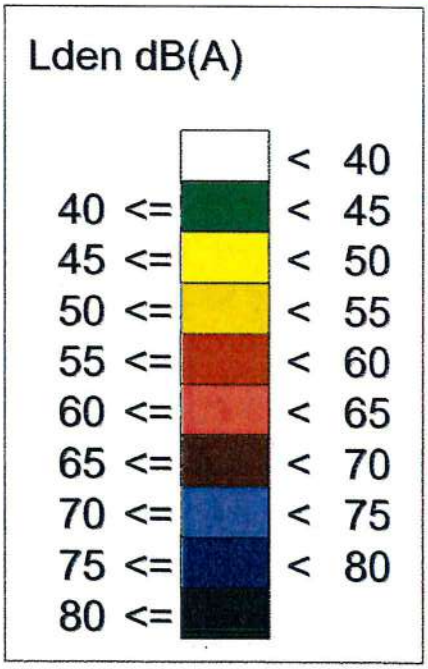

Individuazione area di intervento su base catastale e punti di vista delle foto

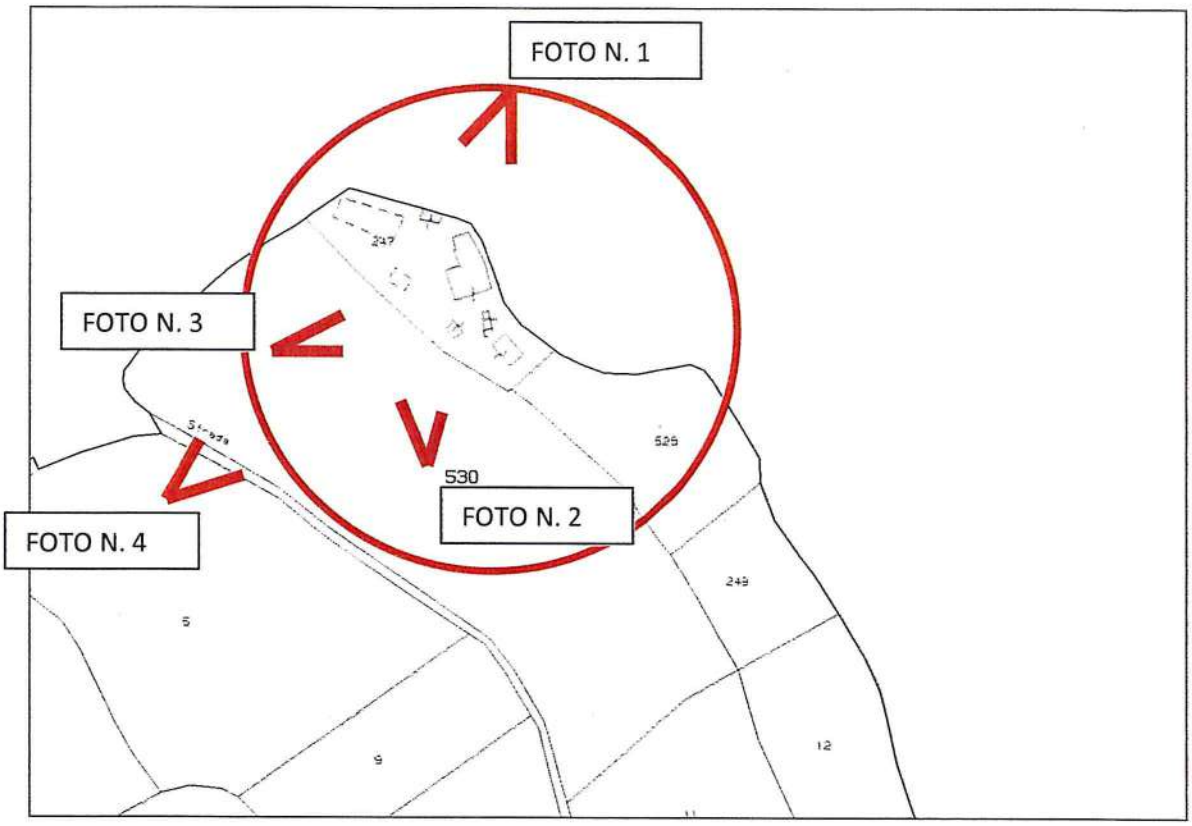

– Documentazione Fotografica

FOTO N. 1

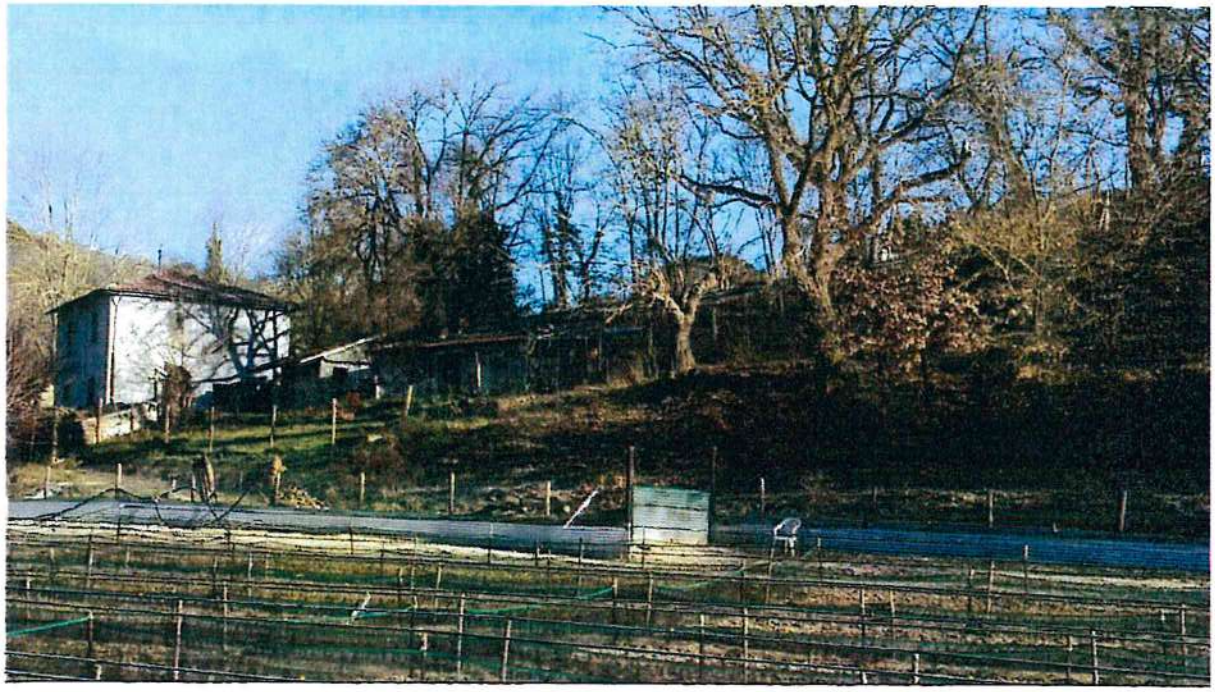

FOTO N. 2

FOTO N. 3

FOTO N. 4

2.2– Piani e/o programmi subordinati

Le norme tecniche che regolano l'edificazione nell'area in argomento sono le seguenti, invariate rispetto a quelle già esistenti.

OP-**Art.109** *Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7)*

1. Le aree di vegetazione ripariale e di filare arboreo sono aree del territorio comunale interessate da siepi vegetazione arbustiva e filari ai bordi dei campi, lungo i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi, i fossi e lungo i margini di strade e sentieri del territorio urbano ed extraurbano. Sono elementi arborei isolati o raggruppati in filare, le formazioni lineari o puntiformi che insistono ai margini delle strade del territorio comunale lungo i fossi e sparsi all'interno del territorio agricolo.
Il piano individua nelle tavole A le aree di vegetazione acquatica ripariale ed i filari arborei con carattere di pregio paesaggistico da sottoporre a tutela e promuove la conservazione anche finalizzata alla costituzione della rete e della continuità dei corridoi ecologici sul territorio comunale.
2. E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei se non per gli interventi di intersezione dei tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici. Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale.
3. Tali aree sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole; sono ammessi interventi edilizi diretti nei fabbricati esistenti destinati ad abitazione o ad altra destinazione di cui all'art. 11 lett. a), b), c) e d) con le prescrizioni di cui agli artt.99, 100 e 101.

OP-**Art.94** *Zone E spazio rurale*

1. Le disposizioni del presente Capo regolano le trasformazioni ammesse nelle zone denominate spazio rurale così come definito al c.1 dell'art.18 della LR n.27/2000 e sono finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed al corretto uso delle suscettività produttive; sono redatte ai sensi del Capo II della LR n.11/2005 ed al Capo II ed al Capo III della L.R. n.27/2000. Lo spazio rurale comprende le seguenti zone: le zone agricole (E1) definite nelle disposizioni generali del presente articolo e nei due seguenti, le zone di particolare interesse agricolo (E2), gli immobili sparsi nel territorio costituenti beni culturali (Ean(n)), le zone denudate (E3), le zone a pascolo (E4), le zone boscate (E5), le zone umide E6, le zone di vegetazione ripariale e filari arborei (E7), le zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale (R(.)) e le zone dei punti di paesaggio (individuate nella tav.B).

2. Le destinazioni d'uso consentite sono quelle riferite alle zone agricole elencate nell'art.10 c.2; sono ammesse, nell'ambito di aziende vivaistiche, le attività di vendita dei prodotti di vivaio ed accessori, attraverso il recupero di edifici esistenti; è ammessa la conservazione delle strutture produttive esistenti condonate o comunque legali con un adeguamento di volumetria pari al 10% dell'esistente. Tale percentuale potrà essere aumentata sulla base di un piano aziendale che dimostri le esigenze produttive ed occupazionali attraverso la procedura della variante SUAP; in ogni caso l'Amministrazione Comunale promuove una politica di assegnazione delle aree PAIP per favorire la ricollocazione di tali attività nell'ambito delle zone produttive del PRG, al fine del ripristino del carattere agricolo della zona. E' inoltre compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo o agrituristico e di cimiteri per animali la cui regolamentazione si rinvia ad apposito atto dell'AC ed è consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al c.3 dell'art.20 della LR n.27/2000.
3. Gli interventi edilizi consentiti devono essere attuati nel rispetto dell'ambiente circostante sia per quanto riguarda la flora esistente sia per quanto riguarda l'assetto planoaltimetrico del territorio pertanto le domande di permesso di costruire per nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione che comportino la realizzazione di un organismo edilizio in tutto diverso dal precedente, con l'esclusione di quelle per la realizzazione di attrezzature tecniche del fondo, oltre a quanto disposto dal Regolamento edilizio, devono contenere la documentazione di seguito descritta:
a) fotografie dello stato di fatto con evidenziazione dei punti di vista in adeguate planimetrie;
b) rilievo planoaltimetrico del terreno;
c) rilievo e catalogazione degli alberi presenti nell'area di pertinenza del fabbricato opportunamente delimitata, con evidenziazione delle essenze sia per dimensioni che per tipo;
d) relazione geologica e idrogeologica e di rischio idraulico (andamento delle falde - event. sorgenti, pozzi, ecc.) firmata da un tecnico abilitato;
e) sistemazione finale dell'area di pertinenza del fabbricato con indicati i tempi e le modalità da seguire: le nuove quote, le opere quali pavimentazioni, muri di contenimento e quant'altro possa contribuire alla impermeabilizzazione del terreno, con indicazioni dei materiali da usare; progetto di piantumazione o comunque sistemazione del verde firmata dal progettista o da un tecnico abilitato;
f) ambientazione del progetto attraverso simulazioni grafiche o fotografiche;
g) descrizione analitica della conformità del progetto ai criteri ed indirizzi contenuti nelle relative Unità di Paesaggio del Piano Strutturale (Allegato 3 delle presenti norme).
4. Per le distanze tra i fabbricati e dai confini sono da rispettare le seguenti norme:
4.1. La distanza minima dall'asse stradale delle costruzioni destinate ad abitazione non deve essere inferiore a ml. 20.00 sia nel caso di nuova costruzione che di ampliamento, salvo il disposto del DM 01.04.1968 n.1404, e del DPR 26.04.1993 n.147 allorché verranno classificate le strade, tenuto conto anche di quanto prescritto all'art.29 delle presenti norme.
4.2. La distanza tra edifici destinati ad abitazione non deve essere inferiore a ml. 20.00 e dai confini a ml.10.00, con l'esclusione di quelli ricadenti in zone sottoposte a tutela ai sensi del DLgs n.42/2004 per i quali la distanza tra edifici non deve essere inferiore a ml.50.00 e salvo il disposto dei successivi commi 4.3 e 4.4.
4.3. Nel caso di fabbricati oggetto di condono edilizio o di cambiamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art.35 della LR n.11/2005 si prende atto della distanza dai confini esistente che non deve essere diminuita in caso di ristrutturazioni e/o ampliamenti; eventuali nuovi edifici da costruirsi nelle aree confinanti con quelli sopra detti, potranno essere realizzati rispettando esclusivamente la distanza dai confini di ml.10.
4.4. Fermo restando il rispetto della distanza minima di 10 ml. tra pareti finestrate e pareti fronteggianti di edifici antistanti, il distacco dei fabbricati dai confini può essere ridotto se è intercorso un accordo fra proprietari confinanti; in tal caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di una convenzione, regolarmente trascritta, mediante la quale il proprietario dell'area confinante concede l'assenso per la costruzione a distanza inferiore da quella stabilita al precedente comma 4.2 e dà atto della conoscenza del presente articolo e degli obblighi da esso derivanti.

5. Per quanto riguarda la distanza dai corsi d'acqua pubblici, dai fiumi, dai bacini artificiali, dai canali demaniali, dai laghi e dalle ferrovie, deve essere osservato quanto prescritto dagli artt. 30 e 34 delle presenti norme.
6. La distanza minima consentita degli annessi agricoli dai confini è di ml. 5.00 e dai fabbricati di abitazione è di ml. 10.00 salvo che per le stalle, per le quali la distanza minima da detti fabbricati è di ml. 20.00, e per le concimaie per le quali si applica quanto previsto dal R.E. Per la distanza dalle strade si applica quanto stabilito al precedente comma 4.1 per le case di abitazione; per le concimaie è comunque fatto salvo quanto previsto dal R.E. in merito all'osservanza delle distanze minime. Non è prescritta alcuna distanza minima tra annessi.
7. Per le distanze dai corsi d'acqua e dalle ferrovie degli annessi agricoli, si rinvia a quanto prescritto nel c.5.
8. Sono consentite costruzioni a confine qualora siano oggetto di richiesta congiunta di concessione edilizia da parte dei proprietari confinanti.
9. Per gli interventi edificatori nelle zone di rispetto delle strade e delle ferrovie si applicano le norme di cui agli artt.29 e 30 delle presenti norme.
10. Negli interventi sul patrimonio edilizio, con particolare riferimento agli edifici rurali residenziali e non, collocati in zona agricola, è opportuno prevedere il mantenimento o la creazione di apposite aperture di cm.20x30 per areare i sottotetti e consentire l'accesso ai solai o ad apposite nicchie da realizzare, utilizzabili come siti di nidificazione per alcune specie di avifauna (es. rapaci notturni).
11. In riferimento ai contenuti del c.2 del presente articolo sono state individuate le seguenti schede riferite a strutture ed attività produttive: -omissis-

OP-**Art.99** *Zone E - fabbricati destinati ad abitazione (E1)*

1. Nelle zone agricole sono consentite solo costruzioni per l'abitazione del proprietario e dei coltivatori nonché per i locali necessari agli usi agricoli di cui al successivo art.100.
2. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti in applicazione dell'indice edificatorio degli edifici destinati ad abitazione, sono realizzati con intervento edilizio diretto in conformità a quanto specificato nei seguenti punti.
2.1. L'indice di utilizzazione fondiaria consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazione è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato (0,0002 mq/mq) e l'altezza massima è fissata in ml.6,50 dal piano di campagna. Tali interventi di nuova edificazione sono subordinati alle prescrizioni di cui ai commi 7 e 10 dell'art.34 della LR n.11/2005.
2.2. Nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti e nelle ristrutturazioni sono ammessi due piani fuori terra oltre ad un eventuale piano seminterrato emergente, all'intradosso del solaio di copertura dello stesso, non più di ml. 0.80, in media, dal piano di campagna sistemato; l'altezza massima è riferita all'estradosso del solaio piano di copertura o, in caso di coperture inclinate, alla retta orizzontale di intersezione tra l'estradosso delle falde di pendenza ed il piano verticale esterno delle pareti d'ambito.
2.3. Sul patrimonio edilizio abitativo esistente, con l'esclusione degli edifici compresi nella catalogazione di cui all'art.98, sono consentiti, con intervento edilizio diretto, gli interventi di recupero di cui all'art.3, lett. a), b), c) e d) della LR n.1/2004. Per gli edifici d'abitazione esistenti alla data del 13 novembre 1997, si applica quanto disposto dall'art.35 della LR n.11/2005
2.4. E' prescritta l'osservanza del Regolamento edilizio per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni su terreni acclivi.
2.5. Non sono compresi nei volumi i locali necessari agli usi agricoli, o annessi colonici, di cui al successivo art.100, soltanto se situati in costruzioni isolate dall'edificio destinato ad abitazione senza alcuna struttura di collegamento.
2.8. Nel caso di lotti interessati parzialmente da zone di rispetto di strade esistenti o previste dagli strumenti urbanistici, fermo restando la inedificabilità sulle citate zone, queste concorrono comunque alla determinazione della superficie realizzabile.
2.9. L'ampliamento consentito dal comma 1 dell'art.35 della LR 11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si applica per ogni singolo edificio anche nel caso di più fabbricati costruiti a confine e ognuno sia individuato da n° di particella catastale.

2.10. Per le nuove costruzioni destinate ad abitazione e per gli ampliamenti di quelle esistenti le superfici nette destinate a portici e verande non possono superare complessivamente il 60% del totale delle superfici utili abitabili e le superfici dei piani interrati e/o seminterrati, comunque localizzate, da destinare esclusivamente a pertinenze dell'abitazione, non possono superare complessivamente il totale della superficie coperta dell'intera costruzione fuori terra.
2.11. Per la zona individuata con sigla EG1(1) in strada di Battiferro, destinata a fattoria didattica ai sensi della LR n.12/2005, è consentito un ampliamento di 500 mc.
2.12. Sono individuati nella tavola B tre lotti con sigla E1b5 nei quali, per gravi motivi di salute relativi a familiari, è ammessa la realizzazione di 800 mc ai fini residenziali.
3. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del Titolo III della L.R. n.11/2005.

OP-Art.100 *Zone E - annessi agricoli (E1)*

1. I locali necessari agli usi agricoli, o annessi agricoli, quali stalle, magazzini, cantine, rimesse, depositi, serre che costituiscono volume urbanistico, etc. sono realizzati e/o ampliati di norma con intervento edilizio diretto nel rispetto delle relative prescrizioni del Regolamento edilizio ed in conformità a quanto disposto dall'art.34 della L.R. n.11/2005.
2. Per la realizzazione di annessi che non costituiscono cubatura quali tettoie, fienili, o quelli totalmente interrati, con esclusione delle serre di cui alle lettere a) e b) degli "Indirizzi e criteri per la definizione delle tipologie di serre" approvati con delibera di G.R. n.7304 del 12.11.97, si applica l'indice di utilizzazione di mq. 50/ha per rate di terreno superiori a mq.2.600, mentre per rate di terreno comprese tra 1.000 e 2.600 mq. è consentita la realizzazione di superfici non superiori a mq.13.00.
3. Per gli annessi agricoli esistenti al 13.11.1997 si applica quanto disposto dall'art.35 della L.R. n.11/2005.
4. Le rate di terreno non finitime, appartenenti allo stesso proprietario possono essere accorpate ai fini dell'applicazione degli indici edificatori e la superficie realizzabile è riferita a quella netta interna al manufatto nonché a quella esterna coperta delimitata da portico; tali superfici sono conteggiate anche se ricavate su più piani compreso l'eventuale piano interrato.
5. Non è consentita la costruzione di annessi su area già asservita a qualsiasi titolo ad altre ditte.
6. Le costruzioni per attrezzature tecniche del fondo devono essere improntate alla massima semplicità e al rispetto dell'ambiente rurale circostante. Esse non devono avere, per finiture interne, dotazione di impianti, tipologie di infissi interni ed esterni, le caratteristiche delle case per civile abitazione. In particolare non è consentita la realizzazione delle seguenti opere:
-pavimentazioni con materiali generalmente usati per case di civile abitazione;
-intonaci interni del tipo "civile";
-rivestimenti di pareti interne;
-impianti elettrici sotto traccia, telefonici, TV, gas e di riscaldamento;
-infissi esterni con oscuramento ad avvolgibile o a persiana;
-partizione degli spazi interni con disimpegni o corridoi tipici delle case di civile abitazione;
-cucina;
-stanza da bagno.
7. E' consentita peraltro la realizzazione del camino e di un modesto locale per WC, con lavabo e bidet o doccia a pavimento. L'impianto elettrico, se necessario, dovrà essere del tipo industriale. Le costruzioni dovranno avere la copertura a tetto a doppia falda di uguale pendenza e con il colmo disposto in posizione non eccentrica secondo la dimensione maggiore; il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio. Le pareti esterne dovranno essere intonacate e tinteggiate nelle tonalità dell'ocra o realizzate con muratura di mattoni o di pietrame a faccia vista. L'altezza massima, rispetto alla quota del terreno sistemato circostante, della linea orizzontale di intersezione tra gli estradossi delle pareti esterne e delle falde di tetto non potrà essere superiore a ml. 3,50. Altezze superiori potranno essere consentite solamente per comprovati motivi.
8. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo II del Titolo III della L.R. n.11/2005.

2.3 Piani o programmi influenzati dalla variante (Coerenza interna ed esterna della variante)

L'allegato I del D.Lgs. 152/2006 stabilisce fra i criteri di verifica per l'assoggettabilità, la valutazione dell'influenza del piano o programma in rapporto agli altri piani o programmi, "inclusi quelli gerarchicamente ordinati".

Si tratta di un criterio di particolare importanza nell'ambito degli atti di governo del territorio, dove le disposizioni di ciascun atto debbono trovare coerenza rispetto agli altri piani che definiscono il quadro di riferimento in materia di pianificazione territoriale.

In particolare, in relazione al criterio di coerenza con la strumentazione urbanistica vigente (Piano Strutturale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Disegno strategico regionale, PUT), è stata effettuata la ricognizione degli atti e delle normative applicabili alle aree oggetto del presente rapporto.

La variante riguarda interventi che si trovano in accordo con la pianificazione territoriale sovraordinata. Le destinazioni previste per l'area in esame sono del tipo già previsto nell'ambito del PRG vigente. La variante determina pertanto una riconfigurazione di una porzione dell'assetto del territorio esistente, rispetto al quale non si ravvisano disposizioni interne e/o esterne che possano inibire l'intervento.

Sia il PUT sia il PTCP non individuano per quella zona particolari ambiti di tutela, per questo, la variante, si trova perfettamente in accordo con le previsioni su area vasta.

2.4 Considerazioni ambientali per lo sviluppo sostenibile

La variante, per le dimensioni ridotte, per la tipologia della zonizzazione e per le caratteristiche degli impatti ambientali di seguito analizzati, non pregiudica la sostenibilità ambientale.

2.5 Problematiche ambientali pertinenti alla variante

La modesta entità di suolo attualmente di tipo agricolo interessato dalla variante non lascia intravvedere problematiche ambientali significative o in aumento rispetto a quanto già previsto dal piano vigente. Il riassetto delle perimetrazioni non genera problematiche o maggiori impatti ambientali sia localmente che nel contesto più ampio in cui è inserita l'area in argomento.

2.6 Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La variante è localizzata in una zona che interferisce con piani o programmi comunitari in materia ambientale ed in particolare con i siti di interesse comunitario. Trattasi della **Zona di protezione speciale Bassa Valnerina tra Monte Fionchi e Cascata delle Marmore (ZPS IT 5220025).** Di seguito viene mostrata la perimetrazione (con colore giallo).

L'area oggetto di variante è indicata con la freccia.

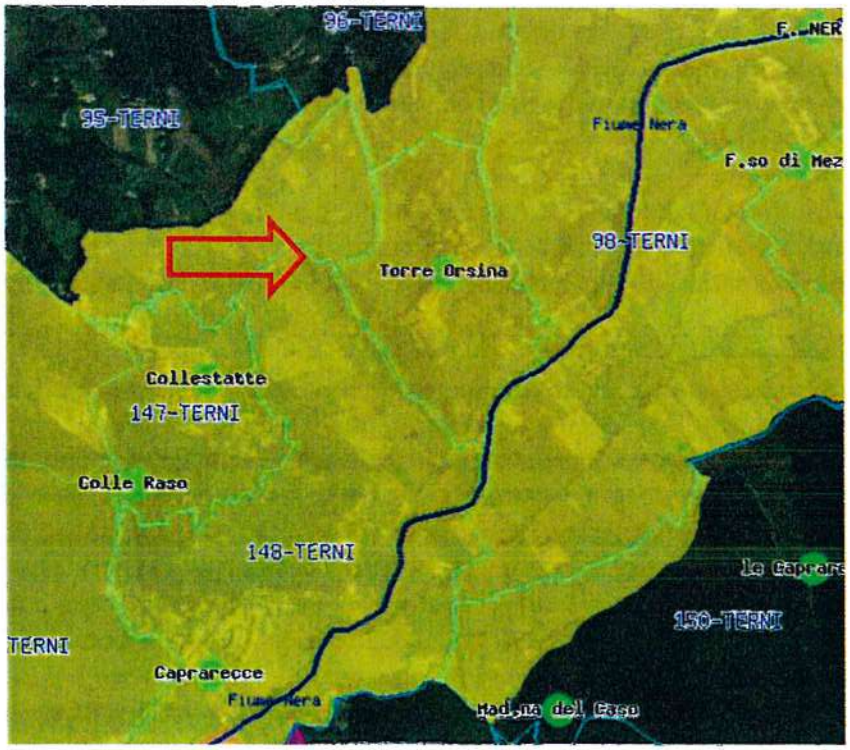

Per quanto attiene alla PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA le previsioni della variante in oggetto NON RISULTANO INCIDERE IN MANIERA SIGNIFICATIVA sul sito di interesse comunitario **.**

Le previsioni della variante che soprattutto interessano un sito edificato e conseguentemente perturbato e privo di habitat protetto non generano interferenze significative.

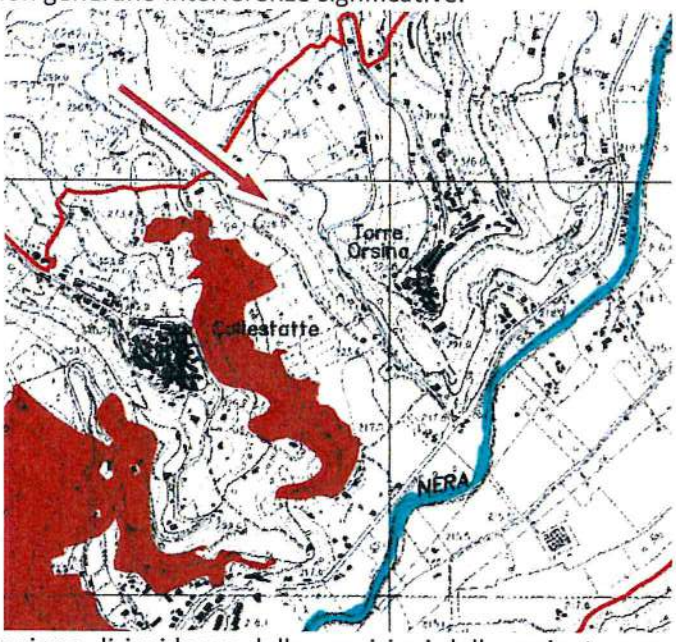

La necessità di una valutazione di incidenza delle previsioni della variante non sussiste in quanto non si generano interferenze significative.

Rispetto al progetto RERU (Rete Ecologica della Regione dell'Umbria) introdotto con l'art. 46 della L.R. n. 11/2005, che ha modificato l'originaria impostazione del PUT, può essere esaminato il sito in funzione delle nuove entità morfo–funzionali introdotte. Come si evince dallo stralcio di cartografia specifica riportato di seguito l'area oggetto di intervento si trova all'interno di un'area denominata *Unità regionale di connessione ecologica (habitat).*

Unità Regionali Connessione Ecologica		Matrice	
	habitat		Cat. vegetali non selezionate
	connettività		
Corridoi e pietre di guado		**Barriere antropiche**	
	habitat		Aree edificate, strade, ferrovie
	connettività		
Frammenti		**Ambiti sensibili a diffusione insediativa**	
	habitat		Settori territoriali con oltre l'80 % di superfici edificate regionali
	connettività		

In ogni caso, nello specifico si tratta di prevedere una perimetrazione che di fatto non impatta in maniera maggiore o diversa da quanto già previsto. In sostanza non appare che i corridoi ecologici possano risentire in maniera significativa della variante, anzi, con apposite opere di mitigazione quali la previsione di alberature e ambientazioni idonee sarà possibile attenuare l'impatto già esistente.

3 Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate

3.1– Tipologia degli impatti

Gli impatti che potenzialmente potrebbero derivare dalla attuazione della Variante e dai conseguenti interventi si riferiscono alle seguenti componenti:

- Atmosfera
- Acqua
- Rumore
- Suolo
- Vegetazione
- Fauna
- Paesaggio

Atmosfera

L'impatto sull'atmosfera va valutato nelle seguenti fasi relative all'attuazione della Variante in relazione agli scenari di utilizzazione effettiva dell'area sopra indicati:

- Fase di cantiere
- Fase di esercizio

Nella fase di cantiere non si avrà una produzione di polveri e di emissioni di CO2 determinati dai mezzi pesanti e dalle lavorazioni tali da modificare in alcun modo quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente, inoltre va considerato che non si tratta di lavorazioni particolarmente pulverulente.

Nella fase di esercizio delle infrastrutture l'impatto sulla componente "atmosfera" sarà dovuto al traffico veicolare.

Dal punto di vista dei flussi veicolari se l'impatto viene valutato limitatamente e puntualmente alla specifica area, è evidente come l'afflusso prevedibile dei mezzi a motore non determinerà un aggravio rispetto alle condizioni attuali, in cui l'impatto dei mezzi è gia modesto.

Si ritiene pertanto che gli effetti indotti della Variante sulla qualità atmosferica siano di entità molto limitata in quanto:

- In fase di cantiere gli impatti sono comunque minimi e temporanei;
- In fase di esercizio il numero di mezzi transitanti rimane sostanzialmente invariato.

Acqua

La realizzazione delle opere ipotizzate in variante rispetto non comporteranno modifiche e influenza particolare sia alle acque superficiali sia alle acque profonde limitandosi le eventuali modifiche alla regolazione locale delle acque meteoriche.

Suolo

La perdita di suolo agricolo con la variante è irrilevante.

Rumore

Rispetto alla mappatura Acustica Strategica dell'Agglomerato Urbano di Terni sopra rappresentata in cartografia in considerazione delle previsioni della presente variante non si riscontra la possibilità che le stesse possano influire sul quadro della rumorosità del sito interessato.

Non è previsto significativo incremento di rumore per traffico veicolare e per quanto riguarda la fase di cantiere, potenzialmente verificabile in sito in attuazione della variante, la stessa porterà ad un incremento dei livelli di rumorosità immessa per effetto del transito dei mezzi di cantiere, ma tale incremento, oltre ad essere di entità contenuta, avrà carattere temporaneo e cesserà al termine dei lavori.

Vegetazione

L'area si presenta come un'area di corte corredata da essenze di natura arbustiva ed arborea appartenenti a vegetazione autoctona e non. La variante non comporta abbattimenti di alberi e sostanziale cambiamento dell'assetto vegetale del sito.

Si può quindi concludere che non ci sarà impatto negativo sulla componente vegetazione.

Fauna

Non ci sarà impatto negativo sulla componente fauna viste le modeste modifiche legate alla variante che interessa un'area già antropizzata.

Paesaggio

Le considerazioni e verifiche di questa componente vengono svolti sia a livello di normativa comunitaria sia a livello di normativa nazionale e regionale.

LIVELLO NAZIONALE – IMPATTI SUL PAESAGGIO

La valutazione sui possibili impatti sul paesaggio da parte delle trasformazioni indotte dalla Variante va svolta tenendo in considerazione come strumenti di riferimento il Piano Paesaggistico Regionale e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che, al momento, è il piano paesaggistico di riferimento.

Infatti il Piano Paesaggistico Regionale, che è inteso come strumento organico di governo delle tutele, nonché di compatibilità e di indirizzo degli interventi di conservazione e trasformazione del paesaggio, è stato preadottato con D.G.R. n. 1370 del 05710/2009 e n. 43 del 23/01/2012, ma non ha concluso il suo iter di formazione e pertanto non ha ancora le caratteristiche di strumento giuridicamente vigente.

Per la pianificazione del PTCP l'area della Variante insiste nell'Unità di Paesaggio -1Ca Torre Orsina e Collestatte

Di seguito si riportano le caratteristiche salienti dell'Unità di Paesaggio desunte dal PTCP della Provincia di Terni che forniscono ampi elementi utilizzabili per verifiche anche di tipo ambientale e paesaggistico.

Elementi fondativi e identità

Settore collinare con versanti a medio-bassa acclività compreso tra le aree di fondovalle alluvionale del Fiume Nera e del T. Tescino, a prevalenza di litologie conglomeratiche di origine continentale lacustre e lembi di calcare, calcare marnoso.

Aspetto uso del suolo

L'uso prevalente di questo ambito di territorio è l'oliveto con l'inserimento di consistenti lembi di vegetazione e la presenza di superfici agricole a seminativo arborato e seminativo semplice.

Presenza di filari alberati lungo le strade e i fossi; relitti di siepi. L'area è attraversata per una parte dalla strada statale n.3 Flaminia ad alto flusso di traffico e dalla strada provinciale di S.Mamiliano a basso flusso, che si configura come un percorso panoramico con coni visuali di valore paesaggistrico. Presenti nel territorio strade locali e sentieri interpoderali. Il sistema degli insediamenti storici è costituito dai castelli di Montefranco, Torreorsina, Collestatte; sono centri di nuova formazione sono: S.Liberatore e Colleporto.

Espansione edilizia consistente intorno ai centri storici, presenza nel territorio di edilizia rurale e case sparse. Gli elementi archeologici caratterizzanti sono gli insediamenti d'altura e il tratto orientale della Flaminia.

Specie vegetali

L'unità di paesaggio è caratterizzata dalla presenza di specie vegetali riconducibili alle seguenti serie di vegetazione.

SERIE DI VEGETAZIONE Fraxino orni-Querceto ilicis

Erbacee e Camefitiche Arbustive Arboree

Satureja Montana, Cephalaria leucantha, Bromus erectus, Thymus serpyllus, Dorycnium hirsutum, Melica ciliate, Spartium junceum, Cytisus sessilifolius, Coronilla emerus, Rhamnus alaternus, Phyllirea media, Juniperus oxycedrus, Pinus halepensis, Celtis australis, Quercus ilex, Cercis siliquastrum, Fraxinus ornus, Pistacia terebinthus.

Comunità vegetali rare e di particolare interesse fitogeografico

vegetazione preforestale a dominanza di *Quercus ilex* e *Pinus halepensis* in siutazioni rupestri *(Fraxino orni-Quercetum ilicis pinetosum*); nelle zone più interne a *Pistacia* x *saporte (Fraxino orni-Quercetum ilicis pistacietosum* x *saporte*);

garighe a dominanza di *Satureja montana* (*Cephalario leucanthae-Saturejetum montanae*) talvolta con *Euphorbia spinosa* (subass. *euphorbietosum spinosae*);

Specie floristiche rare (*rarissime) e di particolare interesse fitogeografico

Pistacia x saporte, Euphorbia spinosa.

SERIE DI VEGETAZIONE Cephalanthero longifoliae-Querceto ilicis

Erbacee e Camefitiche Arbustive Arboree

Spartium junceum, Cytisus sessilifolius, Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Colutea arborescens, Lonicera xylosteum, Quercus ilex, Ostrya carpinifolia, Celtis australis, Fraxinus ornus, Acer obtusatum, Sorbus torminalis, Quercus pubescens.

SERIE DI VEGETAZIONE Roso sempervirentis-Querceto pubescentis

Erbacee e Camefitiche Arbustive Arboree

Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Trifolium pretense, Trifolium repens, Festuca pratensis, Vicia sativa, Phleum pretense, Dactylis glomerata, Agropyron repens, Daucus carota, Spartium junceum, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Cytisus sessilifolius, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa sempervirens, Lonicera etrusca, Quercus pubescens, Acer campestre, Acer monspessulanum, Sorbus torminalis, Quercus cerris, Cercis siliquastrum, Celtis australis, Pistacia terebinthus,

Geoserie Ripariale

Formazioni a dominanza di *Salix alba* (*Salicetum albae*);

formazioni a dominanza di *Salix purpurea* (*Salicetum purpureae*);

formazioni a dominanza di *Salix eleagnos* (*Salicetum eleagni*).

Erbacee e Camefitiche Arbustive Arboree

Dactylis glomerata, Phragmites australis, Typha domingensis, Typha latipholia, Carex pendula, Holoschoenus australis Holcus lanatus, Salix eleagnos, Salix purpurea, Cornus sanguine, Sambucus nigra, Salix alba, Ulmus minor, Acer campestre, Fraxinus oxycarpa, Alnus glutinosa.

Pressione antropica

La pressione antropica è caratterizzata principalmente dalle nuove espansioni intorno ai centri storici.

Classificazione paesaggio : (ordinazione per grado antropico): **rurale.**

Trasformabilità del territorio

Matrice prevalente

Tipo di paesaggio : RURALE PRODUTTIVO. Matrice data dall'alternanza di oliveto (nettamente prevalente) seminativo semplice e seminativo arborato.

Matrice prevalente e trasformabilità della matrice

Limiti massimi di capacità portante ai fini del mantenimento del tipo di paesaggio.

L'Unità accetta leggere espansioni insediative. E' accettabile un incremento di carico antropico pari a circa il 20% degli abitanti attuali. La superficie equivalente (urbanizzabile) è stimata pari a un incremento del 1,5% della superficie già insediata con prevalente destinazione per servizi e infrastrutture.

Trasformabilità della matrice

Per nuovi insediamenti, priorità di localizzazione nelle aree nelle aree a diffusione insediativa, comunque investendo territori ad uso del suolo a seminativo semplice. Evitare la frammentazione delle aree agricole causata da nuovi insediamenti. Le indicazioni sono di contenimento degli insediamenti e di tutela del suolo agrario.

Vocazioni e dinamica potenziale del suolo

L'U.D.P. si connota come "Area agricola con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario tradizionale".

Non si rilevano squilibri nel mosaico ambientale pertanto l'indirizzo prevalente è quello del mantenimento.

Politiche da incentivare: sviluppo delle colture ad oliveto e del seminativo arborato.

Connettività e reti ecologiche minori,

Non si rilevano squilibri nel mosaico ambientale pertanto l'indirizzo prevalente è quello del mantenimento.

In particolare vanno ripristinate e rafforzate le reti ecologiche minori (siepi interpoderali, filari alberati

Elementi strutturanti il paesaggio agricolo e paesaggi rurali storici-tradizionali

Oliveti in alternanza a lembi di bosco; siepi interpoderali; tracce della partizione fondiaria storica.

Indirizzi:

Tutela delle siepi interpoderali sia arbustive che arboree. Individuazione e mantenimento del reticolo stradale storico di mezza costa.

Politiche da incentivare: rafforzamento delle reti ecologiche minori.

In sintesi l'area in argomento classificata dal punto di vista paesaggistico come rurale, non è influenzata dalle modifiche previste dalla variante, in quanto, le trasformazioni previste che possono avere un impatto sul paesaggio sono limitate.

Sintesi dei potenziali impatti

Nella seguente tabella sono riassunte e schematizzate le caratteristiche degli impatti sopra descritti nell'ambito dei diversi scenari di utilizzazione esaminati.

	Probabilità	Durata	Frequenza	Reversibilità
Atmosfera	bassa	permanente	costante	no
Rumore	bassa	permanente	costante	no
Acqua	bassa	permanente	costante	no
Suolo	bassa	permanente	costante	no
Vegetazione	bassa	permanente	costante	no
Fauna	bassa	permanente	costante	no
Paesaggio	bassa	permanente	costante	no

Probabilità: è la possibilità con cui un evento connesso all'intervento provochi un impatto
Durata: è l'arco temporale in cui un impatto si protrae
Frequenza: indica numero di volte con cui un impatto si ripresenta
Reversibilità: indica se l'impatto provocato è irreversibile o può essere riportato alle condizioni originarie.

3.2– Carattere cumulativo degli impatti

Non si ravvisano situazioni che amplificano gli impatti per effetto del loro cumulo.

3.3 – Rischi per la salute umana e per l'ambiente

Per quanto riguarda la salute umana non si rilevano rischi conseguenti alla attuazione della Variante in oggetto.
Per quanto riguarda i rischi per l'ambiente non si segnala nulla di significativo.
In ragione di ciò si ritiene che non sussistano situazioni di incompatibilità ambientali delle previsioni della Variante.

3.4 – Area geografica e popolazione potenzialmente interessata

L'area della Variante è ubicata in località Torreorsina in prossimità dell'omonimo nucleo edificato e riguarda un'area posta lungo la viabilità pubblica dalla quale si accede direttamente al sito.
La dimensione demografica del Comune di Terni secondo i dati ISTAT risulta come di seguito esplicitato.

Popolazione	111.189 abitanti(01/01/2018 - Istat)
Superficie	212,43 km²
Densità	523,40 ab./km²

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Terni dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

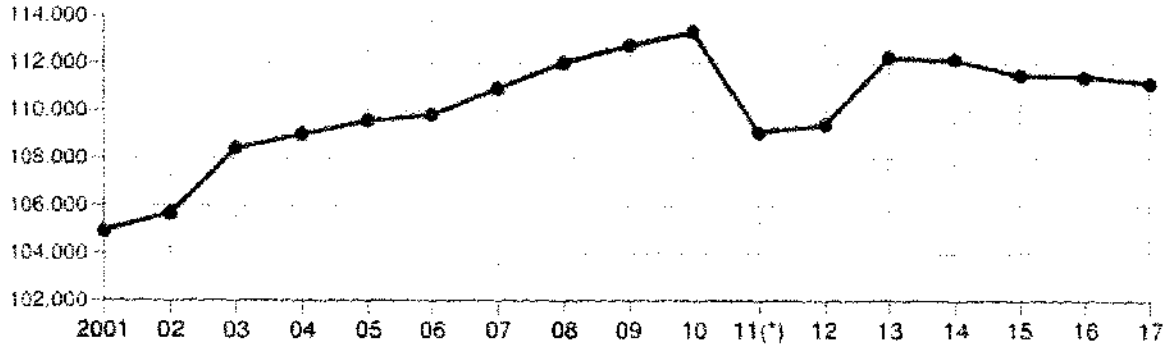

Andamento della popolazione residente
COMUNE DI TERNI - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT
(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	*Data rilevamento*	*Popolazione residente*	*Variazione assoluta*	*Variazione percentuale*	*Numero Famiglie*	*Media componenti per famiglia*
2001	31 dicembre	104.938	-	-	-	-
2002	31 dicembre	105.680	+742	+0,71%	-	-
2003	31 dicembre	108.403	+2.723	+2,58%	44.748	2,42
2004	31 dicembre	108.999	+596	+0,55%	46,185	2,36
2005	31 dicembre	109.569	+570	+0,52%	46,776	2,34
2006	31 dicembre	109.816	+247	+0,23%	47,305	2,32
2007	31 dicembre	110.933	+1.117	+1,02%	48.329	2,29

2008	31 dicembre	112.021	+1.088	+0,98%	49.482	2,26
2009	31 dicembre	112.735	+714	+0,64%	50.453	2,23
2010	31 dicembre	113.324	+589	+0,52%	51.245	2,21
2011 (¹)	*8 ottobre*	*113.210*	*-114*	*-0,10%*	*51.534*	*2,19*
2011 (²)	*9 ottobre*	*109.193*	*-4.017*	*-3,55%*	-	-
2011 (³)	31 dicembre	109.110	-4.214	-3,72%	51.818	2,10
2012	31 dicembre	109.382	+272	+0,25%	52.465	2,08
2013	31 dicembre	112.227	+2.845	+2,60%	51.927	2,16
2014	31 dicembre	112.133	-94	-0,08%	52.020	2,15
2015	31 dicembre	111.501	-632	-0,56%	51.816	2,15
2016	31 dicembre	111.455	-46	-0,04%	51.982	2,14
2017	31 dicembre	111.189	-266	-0,24%	51.992	2,13

3.5 – Valore e vulnerabilità dell'area

Il valore dell'area va visto in riferimento al livello qualitativo delle sue caratteristiche naturalistiche e/o storico – culturali e di conseguenza proporzionale all'entità di tale valore è il suo grado di vulnerabilità.

L'area in questione non riveste particolare valore da un punto di vista storico o culturale, mentre da un punto di vista naturale si può affermare che possiede un valore apprezzabile , in quanto è inserita in un ambiente naturale di discreto livello. Non c'è visibilità apprezzabilmente significativa verso borghi rurali di particolare pregio.

Pertanto , in ragione dell'ubicazione marginale la variante non fa riscontrare impatti significativi rispetto ai valori ambientali complessivi del luogo.

3.6 – Impatti su aree e paesaggi protetti

All'interno della variante e nelle zone limitrofe, non sono presenti aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, che determinano limiti derivanti da vincoli imposti.

4 Conclusioni

Da quanto descritto e analizzato nel presente rapporto, si possono definire le seguenti conclusioni.

- La Variante non comporta impatti ambientali significativi né sensibili sulle componenti analizzate.
- Non sono stati rilevati impatti sulle componenti ambientali tali da superare limiti stabiliti per legge o, comunque, che possano produrre significative interferenze sui sistemi ambientali.
- E' stato verificato che gli interventi in attuazione della Variante non rientrano tra quelli previsti dall'allegato IV, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I punti sopra definiti si ritiene possano costituire l'adempimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) ai fini delle L.R. n. 1/2015 e 12/2010, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. n. 233 del 13/03/2018 circa le disposizioni per la procedibilità o l'esclusione dalla VAS della VARIANTE in oggetto in comune di TERNI.

Terni 12/11/2018

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROV. DI TERNI
Dott. MAURIZIO BORSETI n. 52 ALBO

Dott. Agr. MaurizioBorseti

Dott. Agr. Francesco Longari

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROV. DI TERNI
Dott. FRANCESCO LONGARI n. 80 ALBO